

Milano, 7 novembre 2016
Prot. N. 109/16 MFE/gc

(inviata via pec)

Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione
e analisi macroprudenziale
Divisione Bilanci e
segnalazioni

Oggetto: Consultazione Banca d'Italia – segnalazioni relative al microcredito e altri interventi sulle segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari

Con riferimento alla consultazione in oggetto, Assosim espone le seguenti considerazioni riguardo alla Sezione II – Altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento, della bozza di aggiornamento della Circolare n. 272.

Giova *in primis* richiamare le specificità organizzative¹ adottate dalle banche UE con succursale in Italia, che vedono i servizi di investimento della negoziazione in conto proprio e/o in conto terzi e/o della ricezione e trasmissione ordini prestati, nelle fasi esecutive, direttamente dalla casa madre. Ciò comporta che, nella generalità dei casi, la succursale non abbia piena disponibilità dei dati riferiti ai servizi citati, disponendo inoltre di limitati strumenti di accesso/monitoraggio sugli stessi: detti dati sono infatti presidiati, gestiti e archiviati dalla casa madre. La succursale incontra quindi forti ostacoli operativi nel conformarsi al regime segnaletico nei termini proposti nel documento di consultazione.

Relativamente alla proposta in esame sembrerebbero emergere inoltre potenziali profili di contrasto con il principio dell'*Home Country Control*, posto che dal tenore letterale della norma potrebbe ricavarsi che le banche UE con succursale in Italia siano nei fatti assoggettate alla proposta di disciplina segnaletica anche per l'operatività svolta in LPS. A tal riguardo, il Considerando n. 26 della Direttiva CRD IV prevede che "*Le Autorità competenti degli Stati membri ospitanti dovrebbero avere il potere di (...) chiedere informazioni ad una succursale sulle sue attività e a fini statistici, informativi o di vigilanza (...)*". Si chiede quindi di confermare che l'operatività in LPS svolta da una banca UE con succursale in Italia sia da considerarsi esclusa dal perimetro di applicazione dei nuovi obblighi. In caso contrario, emergerebbero anche profili di *unlevel playing field*, posto che le banche UE operanti in Italia esclusivamente in LPS non possono essere destinatarie di obblighi segnaletici.

¹ Detti profili organizzativi vanno tenuti ben distinti dai profili legali, con particolare riferimento al difetto di autonoma personalità giuridica in capo alla succursale.

In aggiunta a quanto sopra, il regime in consultazione si sovrapporrebbe, almeno in parte, con quello già in essere nel Paese di origine della banca UE.

Qualora codesta Autorità intendesse, tuttavia, confermare le proposte in consultazione, si segnala che l'adeguamento richiesto alle succursali comporterebbe ingenti investimenti in infrastrutture IT (e ciò comunque con evidenti difficoltà nella relazione con la casa madre), nonché rilevanti impatti organizzativi, nella generalità dei casi non proporzionati alle dimensioni e operatività delle succursali stesse.

Da ultimo, alla luce delle criticità suesposte, si richiama l'attenzione di codesta Autorità sull'opportunità di condurre un'analisi di impatto e di accordare in ogni caso all'industria un congruo periodo per l'adeguamento, posticipando l'entrata in vigore dei nuovi obblighi all'inizio del 2018. Si propone inoltre la costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato ad esaminare congiuntamente un modello segnaletico più coerente con l'effettiva operatività delle succursali interessate.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

